

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

Green pass e lavoro: ecco le novità dal 15 ottobre

Il **DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021**, n. 127 ha introdotto Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. Ecco il testo:

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.”

In sintesi il Green Pass (o certificazione verde COVID) diventerà **obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre prossimo** per mettere in sicurezza il Paese da ulteriori ondate di contagio.

CHI È INTERESSATO

Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato, sia autonomi che dipendenti: il green pass sarà obbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. *Sono interessati: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti, volontari che svolgano attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, e aziende di qualsiasi dimensione.* Sono esclusi: soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021.

CONTROLLI GREEN PASS: COME E CHI DEVE FARLI

I datori di lavoro o coloro che svolgono tali funzioni nel pubblico impiego, sono tenuti dunque entro il 15 ottobre 2021 a :

1. organizzare un piano di controlli
2. nominare gli incaricati alle verifiche
3. fornire le adeguate istruzioni in materia

Il decreto prevede che le verifiche possono essere effettuate al momento dell'ingresso in azienda, ma dato che il decreto specifica: *"prioritariamente al momento dell'accesso"* si presume che il controllo possa avvenire anche anticipatamente, oppure durante l'orario di lavoro .

Inoltre il testo parla di *"controlli anche a campione"* : quindi risulta possibile non verificare a tappeto tutto il personale ma procedere anche in modo casuale o predisponendo piani di controlli con modalità personalizzate , sulla base delle esigenze aziendali.

Da sottolineare **l'obbligo per i datori di lavoro**, sia pubblici che privati di individuare con atto formale, quindi per iscritto, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle

violazioni .

Ricordiamo inoltre che il datore di lavoro *non potrà raccogliere né conservare i dati dei green pass dei lavoratori oggetto di controllo* infatti l'articolo 13 del Dpcm di giugno precisa che la verifica delle generalità del lavoratore e sull'autenticità e validità del green pass deve essere fatta esclusivamente con la lettura del codice a barre bidimensionale (QR code), utilizzando l'apposita **app Verifica C19** su un device aziendale, in quanto solo tale sistema consente di mantenere la riservatezza sulla "fonte" della certificazione (ciclo vaccinale, guarigione o tampone) e ne attesta la sola validità temporale

ASSENZE INGIUSTIFICATE E SOSPENSIONE

In primo luogo il lavoratore che al controllo risulta privo di green pass, non è più «sospeso dalla prestazione lavorativa» bensì «assente ingiustificato», sin dal primo giorno. Questo non comporta modifiche sostanziali per il lavoratore che comunque non percepisce la retribuzione.

La novità invece alleggerisce i datori di lavoro che non sono tenuti a comunicare la sospensione ma prendono atto dell'assenza e non hanno obblighi formali .in questo senso

Resta confermato che l'assenza ingiustificata perdura fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La norma scavalca quindi eventuali previsioni dei contratti collettivi che colleghino il protrarsi dell'assenza ingiustificata alla possibilità di licenziamento.

Da notare inoltre che *per le aziende con meno di 15 dipendenti*, il decreto prevede la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore assente oltre i 5 giorni , e stipulare per un massimo di 10 giorni un contratto di lavoro per sostituirlo, rinnovabile per una volta.

SANZIONI PER VIOLAZIONI ALL'OBLIGO DI GREEN PASS NEL LUOGO DI LAVORO

Come detto sia i lavoratori pubblici che privati che non accedono per mancanza del certificato verde risulteranno assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

L'obbligo di controllo è in capo ai datori di lavoro.

La sospensione (di fatto e non formale) dura fino al momento in cui il lavoratore presenta la certificazione verde, sempre con il termine massimo del 31 dicembre 2021.

La sanzione amministrativa per l'accesso senza green pass va da 600 a 1500 euro.

La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro .

Le sanzioni saranno irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro, o del personale dell'ispettorato, dell'azienda sanitaria locale e o delle forze di polizia, e potranno essere raddoppiate in caso di reiterazione della violazione.

LAVORO DOMESTICO

Anche per colf ,badanti, baby sitter e assistenti familiari in genere l'obbligo di green pass è operativo, sia in caso di contratto di lavoro subordinato che per lavoro occasionale con Libretto famiglia.

ACCESSO ARTIGIANI

Per l'intervento di un elettricista o un idraulico in casa il privato non è tenuto al controllo del green pass in quanto "*non si tratta di datori di lavoro ma committenti che acquistano dei servizi*". E' comunque una loro facoltà chiedere che l'artigiano esibisca il green pass. E' invece necessario che l'artigiano sia dotato di green pass per accedere a luoghi di lavoro di terze parti, non abitazioni private.

LIBERI PROFESSIONISTI E CONSULENTI

Per accedere in luoghi di lavoro diversi dal proprio studio il libero professionista « *viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda*».

PRIVACY: REGISTRAZIONE DEI DATI SU VACCINAZIONE E GREEN PASS

Va ricordato che il Garante per la privacy ha specificato che in merito ai dati sulla vaccinazione anti Covid- 19 nel contesto lavorativo, *il datore di lavoro non può acquisirli, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente*, quindi non è possibile tenere un registro dei dati relativi a vaccinazione o green pass per evitare la ripetizione dei controlli. Allo stesso modo

potrebbe non essere considerato corretto affiggere in un pubblico esercizio un cartello per informare che il personale è provvisto di green pass, anche se il fatto costituisce un obbligo di legge. Tra le garanzie previste dal DPCM 17 Giugno 2021 è compresa infatti " *l'esclusione della raccolta da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma.* "

STAGE E TIROCINI

L'accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass " *per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo*" quindi sono compresi i tirocinanti

APPALTI

Il controllo, obbligatorio, dei lavoratori presenti in azienda anche se dipendenti di un'altra impresa può essere fatto " *sia dal soggetto nominato dall'azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto*".

LE PARTITE IVA DEVONO AVERE IL CERTIFICATO VERDE?

Sì, è stato stabilito che l'obbligo scatta anche per le partite Iva. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori. Non c'è obbligo del Green pass per i clienti di un taxi mentre coloro che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un qualsiasi altro tecnico per una riparazione non dovranno controllare, come già detto, se ha il certificato in quanto "non sono datori di lavoro ma stanno acquistando dei servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass". Il libero professionista dovrà però avere il pass "quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. *Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda*".

IL DATORE DI LAVORO PUÒ SOSTITUIRE IL LAVORATORE SOSPESO?

Come già detto solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede infatti che la sospensione in caso di mancata presentazione della certificazione verde (che scatta dal quinto giorno) possa corrispondere alla durata del contratto di lavoro per la sostituzione. Comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Green Pass, durata? come ottenerlo?

Il green pass è la certificazione che spetta ai vaccinati (con almeno una dose), a chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti e a tutti coloro che risultano negativi a un tampone molecolare o rapido.

La sua validità varia in base al requisito in virtù del quale è stato ottenuto:

- a) per chi ha completato il ciclo vaccinale vale 12 mesi;
- b) per chi ha fatto la prima dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca vale fino alla somministrazione della seconda iniezione;
- c) per chi è negativo al tampone molecolare è valido per 72 ore (i rapidi saranno validi per 48 ore);
- d) per chi è guarito vale 6 mesi dall'avvenuta guarigione.

Il green pass spetta a chi ha effettuato la prima dose di vaccino, ma la sua validità scatta solo 14 giorni dopo la somministrazione. La certificazione viene generata in automatico dopo 12 giorni dall'iniezione, ma fino al 15° giorno non è effettivamente valida. Una sola eccezione: per chi ha contratto la malattia in passato e poi si vaccina, il green pass risulta valido dal giorno della somministrazione.

Ricordiamo che il green pass generato dopo la prima somministrazione ha una durata temporanea: si può usare solo fino alla data della seconda dose. A quel punto, entro 24/48 ore dal richiamo, sarà disponibile un nuovo certificato, questa volta valido per 12 mesi.

Per ogni maggiore informazione il ns. studio è a Vs. completa disposizione e di seguito alleghiamo esempio di piano di controllo per verifica di green pass.

Madone, 06 ottobre 2021

GREEN PASS controllo aziendale – NOMINA INCARICATI

A seguito del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 che ha introdotto Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n. 226 del 21/09/2021) il sottoscritto nato a il, legale rappresentante (o titolare della omonima ditta individuale) della società con sede a in via

NOMINA

i seguenti soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni citate nel sopra indicato decreto legge. nelle persone di:

a)

b)

l'incarico inizierà il 15 ottobre 2021 e terminerà il 31 dicembre 2021.

Il controllo e la verifica del Green Pass sarà effettuato durante l'ordinario orario di lavoro, e nell'ipotesi in cui il lavoratore controllato sarà privo di green pass risulterà «assente ingiustificato», sin dal primo giorno e dovrà allontanarsi dal luogo di lavoro.

Gli incaricati dovranno verificare la presenza di Green Pass anche per i fornitori della scrivente azienda / ditta individuale.

Sono esclusi dal controllo del “Green Pass” sono il clienti “privati” non titolari di p. iva o cariche societarie.

data,

